



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
 di Milano*




Prot. n. 15.5/2020-058104 Gab

Milano, data del protocollo

- Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano (compreso il Capoluogo)
- Al Sig. Commissario prefettizio
del Comune di Grezzago (MI)

e p.c.

- Al Sig. Questore di Milano
- Al Sig. Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri di Milano
- Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di Milano
- Al Sig. Provveditore Regione Lombardia
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
prot.pr.milano@giustiziacert.it
- Ai Sigg. Comandanti
delle Polizie Locali
dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano (compreso il Capoluogo)



OGGETTO: DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1.

**RIEPILOGO MISURE IN VIGORE PER LA C.D. "ZONA GIALLA" E PRESCRIZIONI IN
 MATERIA DI CERTIFICAZIONI VERDI.**

Con il Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022, sono state introdotte nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Il Decreto mira a "rallentare" la curva di crescita dei contagi provocati dall'ondata pandemica in corso e a fornire maggiore protezione alle categorie maggiormente esposte al rischio di ospedalizzazione.



*Prefettura – Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Tra le varie previsioni, si segnala l'introduzione – fino al 15 giugno 2022 – dell'obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto i 50 anni anche in data successiva all'entrata in vigore del Decreto in commento.

Per accedere ai luoghi di lavoro, dal 15 febbraio p.v. i lavoratori rientranti in tale fascia di età dovranno esibire la certificazione verde rafforzata. In mancanza, verranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale viene altresì esteso, senza limiti di età, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Inoltre, il Decreto introduce l'obbligo di certificazione verde c.d. "base" a coloro che accedono ai servizi alla persona e a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, nonché attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate dal Governo con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

In considerazione del rapido susseguirsi, nelle ultime settimane, di molteplici novità normative recanti prescrizioni anticontagio, si riepilogano qui di seguito – per quanto di interesse – le misure in vigore per i territori classificati in "zona gialla" e le previsioni in materia di certificazioni verdi base e rafforzate secondo la cornice normativa in vigore **dal prossimo 10 gennaio** (ovvero da altra diversa data, ove specificato).

FONTI:

- DPCM 2 MARZO 2021 (PROROGATO FINO AL 31/03/2022 DALL'ART. 18 DEL D.L. 221/2021)
- D.L. 22 APRILE 2021, N. 52, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 GIUGNO 2021, N. 87, E SS.MM.II.
- D.L. 6 AGOSTO 2021, N. 111, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 SETTEMBRE 2021, N. 133
- D.L. 26 NOVEMBRE 2021 N. 172
- D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221
- D.L. 30 DICEMBRE 2021, N. 229
- D.L. 7 GENNAIO 2022, N. 1



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

A) MISURE IN VIGORE PER LA C.D. "ZONA GIALLA"

OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fino al 31 gennaio 2022, obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto.

(Restano esclusi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e chi, che per interagire con loro, versi nella stessa incompatibilità).

MEZZI DI TRASPORTO - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE DI TIPO FFP2

Fino al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza), è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone

navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio

mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale

SPOSTAMENTI INDIVIDUALI

No coprifuoco.

No limiti allo spostamento interregionale tra regioni gialle o tra bianca e gialla e viceversa.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Consentite soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
LUOGHI OVE POSSONO CREARSI ASSEMBRAMENTI
<p>Strade e piazze: può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.</p> <p>Locali pubblici e aperti al pubblico, esercizi commerciali: obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p> <p>Parchi, ville e giardini: accesso del pubblico condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.</p> <p>Abitazioni private: fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.</p>
LUOGHI DI CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE
Accesso con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
CERIMONIE PUBBLICHE
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico. La partecipazione è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde rafforzata.
RIUNIONI
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

FIERE E SAGRE IN PRESENZA (ANCHE SU AREE PUBBLICHE), CONVEGNI E CONGRESSI

Dal 10 gennaio 2022 consentito l'accesso a fiere e sagre in presenza, anche su aree pubbliche, nonché a convegni e congressi (all'aperto e al chiuso) nel rispetto dei protocolli e linee guida di settore, solo con certificazione verde rafforzata.

MUSEI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, MOSTRE

Il servizio di apertura al pubblico è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone.

Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO IN SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE, LOCALI DI INTRATTENIMENTO E MUSICA DAL VIVO E IN ALTRI LOCALI ASSIMILATI O SPAZI ANCHE ALL'APERTO

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022).

Sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di **certificazione verde rafforzata**.

La capienza consentita è pari al 100% di quella massima autorizzata.

Nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso, fino al 31 marzo 2022 è **vietato il consumo di cibi e bevande**.

In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni stabilite per tali strutture relativamente alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico.

Per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Si evidenzia che le Linee Guida nazionali per la ripresa delle attività economiche e sociali stabiliscono quanto segue:

- negli ambienti al chiuso non è consentita la partecipazione a spettatori privi di posti a sedere numerati;
- all'aperto è consentito l'utilizzo di posti individuati, anche di tipo non convenzionale;
- per tutta la durata dell'evento, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con **divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto**;
- in zona gialla, i posti a sedere, comunque individuati, dovranno prevedere un distanziamento minimo tra uno spettatore e l'altro di almeno un metro.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni suddette.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

EVENTI E FESTE ALL'APERTO

Fino al 31 gennaio 2022 sono vietate le feste comunque determinate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.

SALE DA BALLO, DISCOTECHÉ E LOCALI ASSIMILATI

Attività sospese fino al 31 gennaio 2022.

EVENTI E COMPETIZIONI DI LIVELLO AGONISTICO RICONOSCIUTI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE CON PROVVEDIMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) E DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP), RIGUARDANTI GLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA, ORGANIZZATI DALLE RISPETTIVE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA OVVERO DA ORGANISMI SPORTIVI INTERNAZIONALI SIA AGLI EVENTI E ALLE COMPETIZIONI SPORTIVI DIVERSI

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022).

Sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 rafforzata.

La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 35% al chiuso.

Per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono sia all'aperto che al chiuso fino al 31 marzo 2022 è vietato il consumo di cibi e bevande.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI

Consentito l'accesso alle attività dei centri culturali, sociali e ricreativi, in conformità con i protocolli e linee guida di settore, solo a chi è in possesso di certificazione verde rafforzata.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

FESTE AL CHIUSO, ANCHE CONSEGUENTI ALLE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE
Consentito – per i soggetti in possesso di certificazione verde rafforzata - l'accesso a feste al chiuso anche conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida di settore.
PISCINE, CENTRI NATATORI, PALESTRE, SPORT DI SQUADRA E CENTRI BENESSERE
Consentito l'accesso alle attività delle piscine e delle palestre, all'aperto o al chiuso, in conformità con i protocolli e linee guida di settore e in presenza di certificazione verde rafforzata, tranne per l'attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza – LEA. Consentito lo svolgimento, all'aperto e al chiuso, di qualsiasi attività sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi solo in presenza di certificazione verde rafforzata. Sempre consentiti gli sport di contatto, all'aperto, mentre al chiuso solo con certificazione verde rafforzata. Consentito l'uso di spogliatoi e docce solo in presenza di certificazione verde rafforzata. Consentite l'accesso alle attività dei centri benessere, in conformità con i protocolli e linee guida di settore e solo in presenza di certificazione verde rafforzata.
CENTRI TERMALI
Consentito l'accesso ai centri termali all'aperto e al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida, solo con certificazione verde rafforzata, salvo che per i livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche.
ATTIVITÀ LUDICHE E RICREATIVE
Consentito l'accesso ai parchi tematici e di divertimento, ai parchi giochi e alle ludoteche nonché agli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida di settore, solo con certificazione verde rafforzata.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO, CASINÒ
Consentito solo a chi possiede la certificazione verde rafforzata l'accesso a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida di settore.
RISTORAZIONE
Consentita all'aperto e al chiuso, previa esibizione della certificazione verde rafforzata anche per il servizio al banco e all'aperto.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Didattica in presenza al 100%.
CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA
Obbligo di certificazione verde base.

* * * * *

B) PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI VERDI

Sino ad ora l'obbligo di certificazione verde **rafforzata** ha riguardato i seguenti settori:

- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali;
- eventi e competizioni sportive;
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati per i quali è sufficiente la certificazione "base"
- cerimonie pubbliche.

Dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza l'obbligo di certificazione verde **rafforzata** è stato esteso anche ai seguenti settori:

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività all'aperto e al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per:
 - o le attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
 - o gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività all'aperto e al chiuso, e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- alberghi e strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- accesso e utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici
mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale

Si ricorda che resta l'obbligo di **certificazione verde base** per fruire dei seguenti servizi ed attività:

- ambiti di lavoro pubblico e privato (tranne i settori per cui vige l'obbligo vaccinale);
- ambito universitario e strutture della formazione superiore, anche per gli studenti;
- accesso alle mense per i lavoratori pubblici e privati (tranne i settori per cui vige l'obbligo vaccinale).

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra indicate sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi avvenga nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che il certificato verde rafforzato non è ad oggi richiesto per l'accesso alle suelencate attività da parte di minori di età inferiore a 12 anni e di soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Infine, si ricorda che ad oggi **non occorre la certificazione verde** (né base, né rafforzata), per accedere alle seguenti attività e servizi:

- servizi alla persona;
- negozi ed esercizi commerciali in genere, salvo quanto sopra specificato per la ristorazione.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Tuttavia, in forza del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, è stato **introdotto l'obbligo di certificazione verde base** anche per accedere ai seguenti servizi e attività:

- servizi alla persona (**a decorrere dal 20 gennaio 2022**);
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della Salute, d'intesa con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia, dello Sviluppo Economico e della Pubblica Amministrazione (**a decorrere dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prevista emanazione**);
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (**a decorrere dal 20 gennaio 2022**).

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di assicurare la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa il rispetto delle nuove prescrizioni introdotte, come sopra sintetizzate, e delle ulteriori disposizioni vigenti.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, questo Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione.

II PREFETTO
(Sadcone)